

**INTIMAZIONE****27 FEB. 2019**Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni

## La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 5 febbraio 2019 del Municipio del Comune di Ascona con cui è chiesta alla Sezione degli enti locali l'approvazione dell'abrogazione del Regolamento per il servizio ed eliminazione dei rifiuti del 1/8.02.1993 e del nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti (Regolamento);

preso atto che:

- l'abrogazione del Regolamento per il servizio ed eliminazione dei rifiuti del 1/8.02.1993 e l'approvazione del nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti sono state decise dal Consiglio comunale in data 20 dicembre 2018;
- la pubblicazione ha avuto luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso del 14 febbraio 2019 dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati, secondo cui:

- *Art. 4 cpv. 1: utilizzare la definizione come da OPSR senza ulteriori aggiunte;*
- *Art. 7 lett. e: il divieto deve essere specifico per gli scarti organici di cucina e non per gli scarti vegetali che, si ricorda, sono una raccolta separata obbligatoria. Il Comune ha comunque la possibilità di introdurre una raccolta separata ad hoc per gli scarti organici di cucina ma non è permesso mescolarli assieme agli scarti vegetali per poi conferirli agli impianti di compostaggio. Va invece incentivato il compostaggio decentralizzato di queste due categorie;*
- *Art. 14 cpv. 3: viene modificato d'ufficio come da Modello in quanto la dicitura "il più vicina possibile al 100%" non ossequia le indicazioni della LALPAmb;*
- *Art. 16 cpv. 1: l'IVA deve essere inclusa;*
- *Art. 16 cpv. 3: l'indicazione tra parentesi risulta già essere esposta al capoverso 1;*
- *Ma un elenco, anche come Allegato, delle disposizioni normative di riferimento. Si ricorda che dal 1 giugno 2018 l'OESA ha cambiato nome e va quindi rinominata "Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn), il Piano di gestione dei rifiuti (PGR) è stato aggiornato al 27 novembre 2018 e la Direttiva "Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani", pubblicata nel 2004 dall'UFAMP è stata abrogata a favore del nuovo Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" del 2018 dell'UFAM;*

Considerato,

sulla base delle indicazioni dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati, si dispone per le seguenti modifiche d'ufficio:

#### **art. 4 cpv. 1**

E' sostituito con il seguente capoverso, ripreso dal modello di Regolamento del Dipartimento del Territorio:

*Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:*

- a) *i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;*
- b) *i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;*
- c) *le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.*

#### **art. 7 let. e**

E' modificata d'ufficio come segue:

- e) *consegnare ai punti/centri di raccolta **rifiuti organici di cucina scarti vegetali** e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.*

#### **art. 14 cpv. 3**

*Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi ~~il più vicino possibile al del~~ 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.*

#### **art. 16 cpv. 1**

*... omissis ... di distribuzione di questi ultimi (IVA **esclusa-inclusa**)*

Si osserva inoltre quanto segue sull'art. 21.

#### **art. 21**

Occorre riservare i disposti di legge speciale, in particolare quelli della Legge sull'ordine pubblico (LORP) e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (ROrP) per quanto attiene agli importi delle multe. Si rinvia in merito alla circolare SEL N. 20170109-1 ai Comuni del 9 gennaio 2017:

*... omissis ... la cui applicazione gli è affidata. **Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.***

Per il resto, si sollecitano gli organi locali a tener conto delle ulteriori indicazioni dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati nel preavviso 14 febbraio 2019 e a predisporre se del caso la procedura di completazione del Regolamento. Ciò in particolare per quanto attiene a:

- manca un elenco – anche da inserire nel Regolamento come Allegato - delle disposizioni normative di riferimento. Si ricorda che dal 1. giugno 2018 l'OESA ha cambiato nome e va quindi rinominata in *Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn)*, il Piano di gestione dei rifiuti (PGR) è stato aggiornato al 27 novembre 2018 e la Direttiva "Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani", pubblicata nel 2004 dall'UFAFP è stata abrogata a favore del nuovo *Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" del 2018 dell'UFAM*.

Ritenuto per il resto che il contenuto del Regolamento non contrasta con le vigenti leggi;

ricordato che, in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

#### **r i s o l v e:**

1. È approvata l'abrogazione del Regolamento per il servizio ed eliminazione dei rifiuti del 1/8.02.1993.
2. E' approvato il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del Comune di Ascona. Sono riservati i punti seguenti.
3. Si dispone per le seguenti modifiche d'ufficio:

#### **art. 4 cpv. 1**

E' sostituito con il seguente capoverso:

*Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:*

- a) *i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;*
- b) *i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;*
- c) *le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.*

**art. 7 let. e**

e) consegnare ai punti/centri di raccolta **rifiuti organici di cucina scarti vegetali e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.**

**art. 14 cpv. 3**

Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi ~~il più vicino possibile al del~~ 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

**art. 16 cpv. 1**

... omissis ... di distribuzione di questi ultimi (IVA ~~esclusa-inclusa~~)

**art. 21**

... omissis ... la cui applicazione gli è affidata. **Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.**

4. Si rinvia per il resto alle indicazioni della presente risoluzione. Gli organi locali sono sollecitati a procedere come indicato.
5. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.-- (duecento), è a carico del Comune Ascona.
6. Sono riservati i diritti dei terzi.
7. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
8. Intimazione e comunicazione a:
  - Municipio del Comune di Ascona, Piazza San Pietro 1, 6612 Ascona;
  - Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.Invio interno a:
  - Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (dt-spaas@ti.ch);
  - Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

**PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI**

Il Capo Sezione:

M. Della Santa

La Capo Ufficio amministrativo  
e del contenzioso:

C. Biasca